



FOGLIO INFORMATIVO

ANTICIPI IN EURO E DIVISE ESTERE SU ESPORTAZIONI DI MERCI ED ESECUZIONE DI SERVIZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

ANTICIPI IN EURO E DIVISE ESTERE

L'anticipo export è un finanziamento concesso dalla Banca ai clienti ai quali è stata accordata una specifica linea di fidodestinata allo smobilizzo di crediti commerciali rivenienti da esportazioni di beni o dall'esecuzione di servizi.

La percentuale finanziata usualmente varia dal 50 all'80% per arrivare, in taluni casi, al 100% del valore nominale della transazione commerciale - fatte salve eventuali percentuali inferiori tenuto conto di valutazioni relative al frazionamento del rischio - in ragione del merito creditizio del cliente e della valenza della documentazione presentata. Ad esempio: l'anticipo su contratti viene usualmente erogato fino al 50% del valore nominale al netto di eventuali acconti già incassati, mentre l'anticipo di una fattura definitiva su esportazione effettuata può arrivare all'80% delvalore facciale, salvo intese per limiti diversi.

La maggior parte degli anticipi riguardano esportazioni di beni di consumo e pertanto sono di breve durata (ad esempio 90/120 giorni) fatti salvi accordi diversi tra la Banca e il cliente. Quando l'esportazione concerne beni durevoli, quali macchinari ed impianti, la durata del finanziamento deve essere preventivamente concordata con la Banca.

La richiesta di anticipo presentata dal cliente deve essere pertanto supportata dalla sottostante documentazione commerciale (fatture, contratti, e se del caso da copia dei documenti di spedizioni, delle bollette doganali, ecc.) e dall'evidenza di eventuali garanzie ricevute dal cliente (lettere di credito export, garanzie bancarie, ecc.).

L'erogazione dell'anticipo prevede la contestuale cessione pro-solvendo alla Banca dei crediti commerciali relativi alle operazioni anticipate. L'anticipo può essere erogato, su richiesta del cliente, in Euro o in una delle principali Divise estere trattate sui mercati internazionali. In coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi la Divisa stabilita in sede di erogazione può essere convertita, d'intesa con la Banca, in altra Divisa.

Il rimborso dell'anticipo avviene, di norma, con utilizzo dei fondi pervenuti a regolamento dei crediti ceduti (bonifici dall'estero, assegni esteri, ricavo di operazioni di dopo incasso e di credito documentario).

In mancanza di rimborso alla scadenza, l'anticipo, valutato il merito del credito concesso, può essere prorogato tenutoconto delle nuove previsioni sui tempi d'incasso comunicate dal cliente, oppure estinto con addebito in conto corrente. Alla scadenza concordata il cliente è impegnato a rimborsare la Banca di quanto dovuto, in divisa effettiva, per capitale, interessi e spese accessorie. Il rimborso può avvenire anche prima della scadenza pattuita, fatto salvo il diritto della Banca a chiedere la commissione di anticipata estinzione.

Il tasso di interesse applicato all'anticipo può essere fisso, vale a dire concordato per ogni singola operazione, oppure indicizzato in base a parametri prestabiliti. Esso rimane stabilito per tutto il periodo di durata del finanziamento, ciò rende il cliente certo degli oneri finanziari indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato nel periodo di durata del finanziamento.

Principali rischi per il cliente:

- tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- ove contrattualmente previsto, possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche di tasso ed spese;
- per gli anticipi espressi in divise estere: rischio di cambio derivante dalle oscillazioni della quotazione della



divisa fra la data di accensione e la data di estinzione dell'anticipo se erogato in divisa diversa quella prevista per gli incassi dall'estero.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI	COSTI
ANTICIPI IN EURO	
Accensione/Proroga/Estinzione	€ 12,00
Commissione di intervento minimo	0,175% € 4,00
Commissione per estinzione anticipata	€ 50,00
Spesa per conversione divisa dell'anticipo	€ 50,00
Decorrenza interessi	data erogazione
Addebito sul conto anticipo	data erogazione
Accredito sul conto in Euro	1 giorno lavorativo da data erogazione
Estinzione/decurtazione	data operazione
Proroga	viene eseguita alla data di scadenza originaria o prorogata
Modalità recupero interessi	In via posticipata all'estinzione, alla decurtazione o alla proroga dell'anticipo. In caso di anticipo scaduto la liquidazione degli interessi avviene alla chiusura dell'anticipo con calcolo dall'ultima data di liquidazione.
Tasso annuo nominale	7,5%
Giorni di calendario per il calcolo degli interessi	365
Tasso di mora	T.A.N. + 2%
ANTICIPI IN DIVISA	
Accensione/Proroga/Estinzione	€ 12,00
Commissione di intervento minimo	0,175% € 4,00
Commissione per estinzione anticipata	€ 50,00
Spesa per conversione divisa dell'anticipo	€ 50,00
Decorrenza interessi	data erogazione
Addebito sul conto anticipi	data erogazione
Accredito sul conto in divisa	1 giorno lavorativo
Accredito sul conto in euro	2 giorni lavorativi
Estinzione/decurtazione	data operazione
Proroga	viene eseguita alla data di scadenza originaria o prorogata



Modalità recupero interessi	In via posticipata all'estinzione, alla decurtazione o alla proroga dell'anticipo. In caso di anticipo scaduto la liquidazione degli interessi avviene alla chiusura dell'anticipo con calcolo dall'ultima data di liquidazione.
Tasso annuo nominale	7,5%
Giorni di calendario per il calcolo degli interessi	365
Tasso di mora	T.A.N. + 2%
COMMISSIONI E SPESE DIVERSE	
Commissione onnicomprensiva	0,5% trimestrale

Le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dell'1% a quello fornito dal sistema di Information Provider in uso presso la banca (attualmente Telekurs). Il listino dei cambi è affisso quotidianamente presso le filiali e l'aggiornamento dei valori riportati può essere richiesto in ogni momento agli operatori presso gli sportelli di Cherry Bank SpA.

In ogni caso al momento della stipula i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank Spa (www.cherrybank.it).

RECLAMI

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione



stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
Divisa effettiva	Moneta di denominazione dell'anticipo.
Euribor	Euro Interbank Offered Rate, rilevabile quotidianamente sulla stampa specializzata.
Forme Tecniche	Anticipo su fatture per esportazione effettuate di merci/prestazioni di servizi. Anticipo su contratti/ordini. Anticipo su previsione di esportazioni.
Giornate Operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Periodo di interessi	Periodo di tempo durante il quale resta invariato il tasso di interesse stabilito e al termine del quale si effettua la liquidazione degli interessi dovuti.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso nominale annuo.
Tasso annuo nominale T.A.N.	Tasso in percentuale a debito del cliente su base annua.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e tutti gli oneri che il cliente deve sostenere in relazione all'anticipo concesso. Dal calcolo del T.A.E.G. sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di anticipo, compresi gli interessi di mora.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso applicato sulle somme dovute dal cliente e non pagate in termine; tale tasso si applica anche sugli interessi debitori maturati, divenuti esigibili e non pagati in termine.